



## **Regolamento per la concessione degli alloggi di servizio**

DR. 28 gennaio 2005, n.01/1522 - Emanazione

Delibera Consiglio di Amministrazione n. 859 del 23 luglio 1992

### **Articolo 1**

#### **Definizione di alloggio di servizio**

1. Sono da considerare alloggi di servizio i locali di civile abitazione destinati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'iter procedurale di cui all'art. 3, a dipendenti che per ragione delle mansioni svolte è necessario risiedano all'interno o nelle immediate vicinanze di una struttura universitaria centrale o periferica.
2. Un alloggio di servizio può essere assegnato a personale tecnico amministrativo di ruolo che svolga mansioni di custodia, di guardiania o di portierato in relazione a beni e a strutture dell'Università.
3. Un alloggio di servizio può essere assegnato anche ad altro personale di ruolo, allorché una specifica e documentata esigenza di servizio richieda la stabile residenza del dipendente all'interno o nelle immediate vicinanze della struttura medesima.
4. L'alloggio di servizio potrà essere, a seconda delle mansioni richieste, assegnato gratuitamente o a canone di locazione agevolato. In ogni caso il dipendente assegnatario dovrà versare un deposito cauzionale.

### **Articolo 2**

#### **Affidamento degli alloggi di servizio alle strutture**

1. Ogni tre anni le strutture possono presentare al Consiglio di Amministrazione, sulla base di documentate esigenze di servizio, una o più richieste per ottenere o riconfermare l'affidamento dei locali da adibire ad alloggi di servizio.
2. Il Consiglio delibera in merito attribuendo l'alloggio alla struttura.

### **Articolo 3**

#### **Concessione dell'alloggio di servizio da parte della struttura.**

1. La struttura assegnerà l'alloggio mediante bando pubblico rivolto a tutti i dipendenti tecnico amministrativi di ruolo in possesso dei requisiti necessari e disposti a svolgere le mansioni richieste.
2. Il Consiglio di Amministrazione, vista la graduatoria delle assegnazioni e verificata la regolarità della medesima, la approva.
3. Il disciplinare di concessione dell'alloggio, che contiene al suo interno il presente Regolamento, è firmato dal dipendente e dal Direttore amministrativo.
4. In particolare, il disciplinare dovrà prevedere:
  - a. la mansione e i compiti richiesti in relazione alla concessione dell'alloggio;
  - b. l'eventuale canone da corrispondere, e la quota di cauzione;
  - c. le spese a carico dell'assegnatario e dell'Amministrazione concedente;
  - d. la disciplina dei miglioramenti, delle addizioni e della responsabilità per eventuali danni;
  - e. gli altri diritti e obblighi delle parti;
  - f. le modalità di revoca, di rinuncia e di preavviso.

#### Articolo 4 Canone e deposito cauzionale

1. Nel caso di svolgimento di funzioni di guardiana e custodia, l'alloggio è assegnato a titolo gratuito a personale appartenente alle categorie da B1 a B5.
2. In ogni altro caso, come definito dall'art. 1, si applicherà pro quota il canone di locazione agevolato previsto dalla Legge 413/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il dipendente potrà optare per la corresponsione del canone tramite trattenuta sullo stipendio.
4. L'ammontare del deposito cauzionale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il deposito cauzionale può essere versato in quote mensili.

#### Articolo 5 Spese relative ai consumi

1. Sono a carico del dipendente le spese per consumi idrici, elettrici ed energetici e per riscaldamento oltre agli oneri fiscali legati all'occupazione dell'alloggio (Tassa Rifiuti solidi Urbani).
2. Sono altresì a carico del dipendente le spese telefoniche.
3. Per questo motivo tutte le utenze in oggetto dovranno essere volturate a nome del dipendente.

#### Articolo 6 Spese di manutenzione dell'alloggio

1. L'Amministrazione deve provvedere alle spese di straordinaria manutenzione, mentre quelle di ordinaria o di piccola manutenzione sono a carico del dipendente assegnatario.
2. L'Amministrazione può chiedere alla struttura cui è stato affidato l'alloggio di servizio una compartecipazione alle spese relative alla straordinaria manutenzione

#### Articolo 7 Miglioramenti, addizioni e innovazioni

1. È fatto espresso divieto all'assegnatario di eseguire o far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, migliorie, addizioni o innovazioni di qualsiasi natura. L'esecuzione degli interventi autorizzati dovrà avvenire conformemente alle condizioni e modalità che saranno di volta in volta stabilite in un apposito disciplinare.
2. L'Amministrazione può chiedere alla struttura cui è stato attribuito l'alloggio di servizio una compartecipazione alle spese relative a miglioramenti, addizioni e innovazioni.

#### Articolo 8 Diritti e obblighi delle parti

1. L'Amministrazione è obbligata a consegnare l'alloggio di servizio in buono stato di manutenzione, cioè adatto all'uso di esso come abitazione.
2. Il dipendente assegnatario e i suoi conviventi, nel servirsi dell'alloggio di servizio come propria abitazione, devono osservare la diligenza del buon padre di famiglia di cui al Codice civile.
3. È fatto espresso divieto all'assegnatario di concedere in sub-locazione e comunque in godimento, anche parziale, a terzi l'alloggio di servizio e le relative pertinenze. In tale ipotesi, la concessione decade, salve le azioni disciplinari e la rivalsa per danni

Articolo 9  
Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione dell'alloggio di servizio ha di norma durata triennale e potrà essere rinnovata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della struttura decentrata competente, o qualora la concessione risponda ad esigenze funzionali dell'Amministrazione centrale, su proposta del Direttore amministrativo.
2. In ogni caso la concessione non potrà protrarsi oltre la data di pensionamento del dipendente o di cessazione dal servizio.
3. La concessione decade immediatamente in caso di morosità superiore a sei mesi.

Articolo 10  
Revoca della concessione e preavviso

1. L'occupazione dell'alloggio che si protragga senza titolo comporterà l'applicazione di una quota di occupazione pari al canone di locazione di mercato.
2. L'occupazione dell'alloggio che si protragga senza titolo darà luogo anche ad una azione di rivalsa per danni da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di morte, di cessazione dal servizio e di trasferimento ad altra struttura del dipendente assegnatario, l'alloggio dovrà essere lasciato libero entro sei mesi dall'evento.
4. L'assegnatario dell'alloggio di servizio può rinunciare in ogni tempo alla concessione con il solo onere di comunicare il proprio intento con almeno sei mesi di preavviso.

Articolo 11  
Norme transitorie e finali

1. In sede di determinazione del canone di concessione si potrà tener conto di eventuali migliorie, da accertarsi caso per caso, apportate, previo consenso dell'Amministrazione su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal dipendente che sia già assegnatario di un alloggio di servizio alla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di locazioni.